

1991

- L. 10 aprile 1991, n. 121.** — Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado pag. 41

1992

- L. 5 febbraio 1992, n. 104.** — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate App. 6 pag. 453

1994

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.** — Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado pag. 45

1997

- L. 15 marzo 1997, n. 59.** — Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (*Articolo estratto*) App. 6 » 467
- L. 10 dicembre 1997, n. 425.** — Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore App. 5 » 407

1998

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.** — Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria App. 5 » 411
- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.** — Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 App. 5 » 414
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.** — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero App. 6 » 471

1999

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.** — Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 App. 6 » 479
- D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.** — Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 App. 6 » 485

2000

- L. 10 marzo 2000, n. 62.** — Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione App. 3 » 383

D.M. 31 ottobre 2000, n. 436. — Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS) App. 5 pag. 421

2003

L. 28 marzo 2003, n. 53. — Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale App. 6 » 489

2004

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. — Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 App. 4 » 391

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. — Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 App. 6 » 494

2005

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. — Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 App. 6 » 498

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. — Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 App. 5 » 424

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. — Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 App. 5 » 427

2006

L. 27 dicembre 2006, n. 296. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Estratto*) App. 4 » 396
 (*Estratto*) App. 5 » 437
 (*Estratto*) App. 6 » 501

2007

L. 11 gennaio 2007, n. 1. — Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università App. 7 » 527

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv., con modif., in L. 2 aprile 2007, n. 40. — Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (*Articolo estratto*) App. 5 » 437

D.M. 22 maggio 2007, n. 42. — Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore App. 7 » 528

D.M. 31 luglio 2007. — Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curriculum	App. 4 pag.	397
D.M. 22 agosto 2007, n. 139. — Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	App. 6 »	502
D.L. 7 settembre 2007, n. 147, conv., con modif., in L. 25 ottobre 2007, n. 176. — Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari	App. 4 »	397
D.M. 3 ottobre 2007, n. 80. — Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi	App. 7 »	530
D.M. 29 novembre 2007, n. 263. — Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»	App. 3 »	385
D.M. 29 novembre 2007, n. 267. — Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»	App. 3 »	386
D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262. — Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione	App. 7 »	532

2008

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. — Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1	App. 7 »	534
D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22. — Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1	App. 7 »	536
D.P.C.M. 25 gennaio 2008. — Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori	App. 5 »	439
D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140. — Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	App. 2 »	377
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, conv., con modif., in L. 30 ottobre 2008, n. 169. — Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università	App. 6 »	512

2009

D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16. — Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	App. 1 »	359
D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17. — Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	App. 1 »	363
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81. — Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,		

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	App. 6 pag.	516
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. — Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	App. 4 »	399

Copyright © Esselibri S.p.A.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. — Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

2. Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.

• **L'art. 33 della Costituzione e i principi internazionali** cui si richiama l'ordinamento della Repubblica **riconoscono il diritto allo studio** e all'istruzione **come uno dei diritti fondamentali dell'uomo**, e, pertanto ogni sua limitazione deve essere adeguatamente correlata alla tutela di diritti aventi pari o superiore difesa da parte dell'ordinamento interno o internazionale. — TAR Lazio, Roma 8-3-2006 n. 1842.

TITOLO I

Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

CAPO I

*Organi collegiali a livello di circolo
e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori*

Sezione I

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.

• Nella scuola secondaria il **Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe**, come risulta dall'art. 3, D.P.R. 416/1974 e dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 297/1994. L'art. 193 dello stesso decreto legislativo attribuisce il compito di **deliberare**, con la sola presenza dei docenti, **in merito alla valutazione periodica e finale degli alunni**. Il combinato disposto delle citate norme fa ritenere che il collegio dei docenti sia un collegio perfetto, con la immediata conseguenza che **le sue deliberazioni hanno carattere di invalidità se risultino adottate senza la presenza di tutti i membri che lo compongono**. — TAR Liguria 27-7-2006, n. 834.

• **L'attività degli organi collegiali viene documentata per il tramite della verbalizzazione**, che costituisce **requisito sostanziale e necessario** per l'esistenza dell'attività stessa, appartenente all'ambito delle certificazioni amministrative costitutive di certezza legale, come tali idonee a fare **piena prova fino a querela di falso** delle circostanze cadute sotto la diretta percezione del certificante. — TAR Liguria 27-7-2006, n. 834.

CAPO III

Organi collegiali a livello provinciale

22. Funzioni del consiglio scolastico provinciale.

• Il provvedimento che dispone la **soppressione** di una sezione distaccata di una scuola media statale deve essere emanato **previa acquisizione del parere del Consiglio scolastico provinciale**. — TAR Liguria 16-2-1999, n. 74.

CAPO V

*Autonomia amministrativa e vigilanza***28. Vigilanza.**

• L'acquisizione del **parere del Consiglio scolastico provinciale** è necessaria affinché il Provveditore agli studi possa disporre lo **scioglimento** del Consiglio di circolo. — TAR Calabria, Reggio Calabria 28-6-2002, n. 613.

TITOLO II

**Razionalizzazione della rete scolastica,
istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado,
formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico**

CAPO II

*Istituzione delle scuole statali materne, elementari
e degli istituti di istruzione secondaria e artistica*

63. Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale di arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.

• La legge 21 dicembre 1999, n. 508 pur intendendo distaccare definitivamente le istituzioni in questione dal settore dell'istruzione secondaria, elevandole allo stesso livello delle istituzioni preposte all'istruzione universitaria, **non ha compiuto un inserimento delle stesse nel settore universitario, predisponendo, al riguardo, una disciplina peculiare**, che non può essere ritenuta contraria al principio di cui all'art. 33 Cost., il quale, nel demandare alla legge statale l'individuazione dei limiti all'autonomia, non esclude una disciplina ragionevolmente differenziata dei diversi settori, caratterizzati da una diversa evoluzione storica. — C.d.S. 21-9-2005, n. 4923.

• Il cd. «sistema binario», che prevede **la coesistenza del Presidente, che è rappresentante legale** e presiede il Consiglio di Amministrazione, **e del direttore, che è responsabile** dell'andamento didattico, scientifico e artistico, non appare violare alcun principio di autonomia e si pone in un solco di continuità con l'ordinamento preesistente, **garantendo**, attraverso la separazione delle funzioni, **il reciproco controllo fra gli organi di vertice**. — C.d.S. 21-9-2005, n. 4923.

• L'esclusione (operata attraverso circolare interpretativa) della qualifica dirigenziale per i direttori delle istituzioni non si pone in contrasto con l'art. 25, comma 9, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che equipara la direzione dei conservatori e delle accademie alla dirigenza dei capi di istituto, dovendo tale equiparazione essere letta alla luce del nuovo ordinamento che configura tale carica come **elettiva**, onde appare ragionevole la sostituzione dell'indennità «dirigenziale» con un'**indennità di direzione posta a carico del bilancio dell'istituzione**. — C.d.S. 21-9-2005, n. 4923.

• La previsione del conferimento senza concorso del posto di direttore a soggetto «di chiara fama», già previsto dall'ordinamento vigente, appare ancora più coerente con il ruolo di alta formazione culturale assunto dalle istituzioni in questione, tenuto conto, oltretutto, che su tale conferimento interviene il previo parere del consiglio accademico. — C.d.S. 21-9-2005, n. 4923.

TITOLO III
Regioni

CAPO I

*Trasferimento delle funzioni amministrative in materia
di istruzione: indicazioni normative*

77. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione.

• Non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Siciliana. Ed infatti, alla luce degli articoli 14, 17 e 20 dello statuto regionale siciliano, 1 e 3 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione (D.P.R. 246/1985), anche in relazione alle scuole paritarie esistenti nel territorio regionale siciliano **deve riconoscersi alla Regione** la competenza amministrativa e, per quanto qui interessa, **la funzione di ispezione e di vigilanza, ferma la competenza legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.** — Corte cost. 22-6-2004, n. 177.

TITOLO IV

Edilizia e attrezzature scolastiche

88. Aree per l'edilizia scolastica.

• Con riguardo al provvedimento d'espropriazione di un fondo per la realizzazione di edificio scolastico, l'impugnazione proposta dal proprietario, al fine di sostenere che l'area, in quanto non compresa nel piano regolatore, non è suscettibile di detta destinazione, senza una specifica deroga al piano medesimo con la procedura prevista per le varianti, si traduce nella denuncia di carenza assoluta di potere espropriativo, e, pertanto, ricollegandosi a posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. — Cass. Sez. Un. 17-11-1989, n. 4907.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I

La scuola materna statale

CAPO I

Finalità e ordinamento della scuola materna

107. Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia.

• Principio valido per le scuole di ogni ordine e grado è che **il soggetto obbligato a corrispondere la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani)** non è l'Ente territoriale cui fanno carico le «spese di gestione» a norma dell'articolo 107, D.Lgs. 297/1994 oppure quelle, le cd. spese «varie d'ufficio», di cui all'art. 3, L. 23/1996, né l'Ente territoriale cui compete la fornitura degli immobili da destinare ad uso scolastico, ma **il soggetto gestore dell'attività dell'istruzione, ovvero il Ministero della pubblica istruzione.** — Cass. 18-4-2000, n. 4944.

TITOLO II

L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media

CAPO I

*Obbligo scolastico***110. Soggetti all'obbligo scolastico.**

• **L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni.** Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110 comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. - Corte cost. 6-7-2001 n. 226.

• La direzione didattica non ha obbligo di accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola elementare presentate da soggetti ultraquattordicenni. — TAR Valle d'Aosta 11-5-2000, n. 105.

CAPO II

*Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri***116. Alunni extracomunitari.**

• **L'iscrizione dello straniero ad una scuola superiore non impedisce all'amministrazione di rifiutare il permesso di soggiorno se ricorrono le ragioni ostative previste dalla legge;** tale rifiuto, ove opposto, non può automaticamente fondarsi sul mero dato anagrafico, ovvero il compimento della maggiore età, non essendo prevista nel nostro ordinamento alcuna norma che riservi ai soli minorenni il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione ad una scuola superiore. — C.d.S. 17-4-2007, n. 1734.

TITOLO III

La scuola elementare

CAPO III

*Scuole elementari annesse a particolari istituzioni:
scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato***142. Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.**

• **Compete al collegio dei docenti, e non al consiglio di istituto, l'istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano.** Ciò ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 297/1994 secondo cui «il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto», e degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, D.P.R. 275/1999 secondo cui, rispettivamente, «il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti», e «i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento». — C.d.S. 10-1-2005, n. 18.

CAPO V

*Libri di testo e biblioteche scolastiche***153. Determinazione del prezzo massimo di copertina.**

• Per la fornitura di libri scolastici il T.U. 297/1994 non impone alle amministrazioni comunali di seguire una rigida procedura, ma limita per queste ultime la fissazione dei prezzi massimi di copertina al fine di ottenere condizioni ottimali, salvaguardando la qualità per gli utenti finali. — TAR Piemonte 17-9-2007, n. 2949.

156. Fornitura gratuita libri di testo.

• È illegittimo l'art. 156, comma 1, D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari è una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità **economica dello studente**. Tale obbligo, secondo la legislazione vigente all'epoca dell'ordinanza di rinvio, era legalmente assolto, relativamente all'istruzione elementare, non solo «frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate» (art. 172, R.D. 5 febbraio 1928, n. 177, testo unico dell'istruzione elementare) ovvero, in base alla legislazione sopravvenuta, «frequentando le scuole [...] statali e le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato» (ora art. 111, comma 1, D.Lgs. 297/1994), ma anche, osservate certe condizioni, mediante l'istruzione privata o paterna (art. 174, T.U. 177/1928 cit. ed ora art. 111, comma 2, T.U. 297/1994 cit.). Nel caso di iscrizione nelle scuole pubbliche, o in quelle private ad esse equiparate, era richiesta, al fine del proscioglimento dall'obbligo, la frequenza della scuola fino al quattordicesimo anno. Per coloro che, invece, non seguivano tale forma di istruzione erano stabiliti particolari adempimenti. A tal fine l'art. 174 cit. T.U. 177/1928 prescriveva che chi intendesse assolvere all'obbligo scolastico, avvalendosi di questo secondo tipo di istruzione - che comprende anche l'iscrizione a scuole private non abilitate al rilascio del titolo legale, ma autorizzate ed egualmente «destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico» (art. 237 del T.U. cit.), con insegnanti forniti di titolo e programmi ed orari di massima conformi a quelli delle scuole pubbliche - doveva darne comunicazione all'autorità competente all'inizio dell'anno scolastico e, se vi provvedesse direttamente, fornire la documentazione della propria capacità tecnica ed economica. L'alunno, istruito privatamente, doveva poi, al quattordicesimo anno di età, sostenere l'esame di licenza media e, solo se dopo quattro sessioni non fosse riuscito ad ottenere la licenza, era prosciolto dall'obbligo. Parimenti, con qualche modifica, è ora previsto dalla normativa sopravvenuta all'ordinanza di rinvio che i genitori, che intendono provvedere privatamente o direttamente all'obbligo scolastico, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione ogni anno alla competente autorità (art. 111, comma 2, T.U. 297/1994) e che **adempie al detto obbligo l'alunno che consegue il diploma di licenza di scuola media** ovvero che, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostra di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Da quanto precede risulta, dunque, che **l'obbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate** a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. È perciò ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione, di chi l'assolveva in uno dei modi diversi da tale tipo di frequenza, da una provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l'obbligo scolastico, il cui adempimento, come si è visto, non è necessariamente legato alla frequenza solo delle scuole pubbliche o

di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Il fatto che si sia in presenza di una prestazione pubblica avente come destinatari diretti gli alunni, e non le scuole, impedisce anche di giustificare, come ritiene invece l'Avvocatura dello Stato, la denunciata esclusione sulla base del terzo comma dell'art. 33 della Costituzione che, nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, esclude oneri per lo Stato. **Una volta che il legislatore ordinario, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto di destinare la fornitura gratuita dei libri di testo direttamente agli alunni** - sempre che, ovviamente, il testo prescelto rientrasse, all'epoca, tra quelli approvati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.C.p.S. 6 ottobre 1947, n. 1497, ovvero non ne sia ora vietata l'adozione ai sensi dell'art. 155 del testo unico del 1994 e nei limiti del prezzo di copertina stabiliti dall'art. 153 del medesimo testo unico - **il comprendervi anche quelli che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole**. Né, come suggerito ancora dall'Avvocatura generale dello Stato, la giustificazione del differente trattamento potrebbe rinvenirsi nella diversità della situazione degli alunni delle scuole statali e di quelle private «paritarie», rispetto a quella degli alunni delle scuole meramente private, nell'assunto che, come si sostiene, quest'ultima situazione «oltretutto è indice di una maggiore capacità economica». Che questo profilo sia irrilevante nella specie, deriva dalla considerazione che **la disposizione impugnata prescinde, allo stato, da ogni riferimento alla capacità economica dei destinatari della provvidenza**. Di conseguenza, anche a voler ammettere, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private, diverse da quelle - altrettanto private ed anch'esse onerose per gli utenti - abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (agli alunni delle quali la disposizione impugnata pur riconosce, come agli alunni di quelle pubbliche, il diritto alla prestazione) costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica, questa non potrebbe giustificare la diversità di trattamento, perché tale condizione non è presa in considerazione dalla legge. — Corte cost. 30-12-1994, n. 454.

• **Non spetta allo Stato**, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, **escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico** e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, in applicazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, vanno, conseguentemente, annullati l'art. 3, comma 1, del predetto D.P.C.M. 320/1999 e tabelle ad esso allegate, nonché l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto D.P.C.M. 226/2000. Infatti, l'esclusione delle Province autonome dal riparto dei fondi contraddice il dettato normativo dell'art. 5 della legge 386/1989 - legge, questa, non derogabile da leggi ordinarie se non precedute da accordo con le Province autonome -; né essa può trovare giustificazione nello speciale sistema di finanziamento delle Province stesse, fondato dallo statuto speciale essenzialmente sulla partecipazione al gettito localmente riscosso di tributi statali. Resta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri l'obbligo di provvedere, di conseguenza, alla nuova ripartizione di fondi nel rispetto della presente decisione. — Corte cost. 21-12-2001, n. 419.

CAPO VI

Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

159. Oneri a carico dei Comuni.

• L'art. 159, comma 1, D.Lgs. 297/94, corrispondente all'art. 55, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, dispone che **spetta ai Comuni provvedere, tra l'altro, «alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici**, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari»; per la scuola media, poi, l'art. 190, D.Lgs. 297/94

cit., corrispondente all'art. 103, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, e così via. Orbene, si può senz'altro affermare che **le disposizioni** degli artt. 159 e 190, come specificati dalle norme regolamentari **citato, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici**. Invero, il crocifisso rappresenta la massima icona cristiana, presente in ogni luogo di culto e più di ogni altra venerata: esso può bensì assumere ulteriori valori semantici, ma questi non possono mai completamente elidere quello religioso, da cui traggono comunque giustificazione e fondamento. La norma in questione, dunque, impone che nelle aule delle scuole elementari e medie, luoghi sicuramente pubblici, sia apposto un simbolo il quale mantiene comunque un univoco significato confessionale, per tale percepito dalla massima parte dei consociati: e non si può essere certi che una siffatta prescrizione sia compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana, nell'interpretazione che la Corte ha nel tempo delineato. Invero, **la laicità dello Stato italiano** - come ricorda la ricorrente - **costituisce**, secondo il Giudice delle leggi, **un principio supremo**, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e, dunque, **«uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica»** (così Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203) e **nel quale «hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse»** (Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440). Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97) e, più specificatamente, dell'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), «l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità» nei confronti di ogni fede, «senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)» (così Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508). In tale contesto, credenti e non credenti si trovano «esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione» (Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334); mentre **«valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori» tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero «in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato»** (Corte cost. 14 novembre 1997, n. 329). V'è dunque da dubitare che siano compatibili con le precedenti enunciazioni le norme dell'ordinamento generale le quali prescrivono, come detto, l'esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule scolastiche, (così come lo sarebbe ogni altra disposizione che stabilisse la presenza di simboli di altre fedi): ciò non pare pienamente conciliabile con la posizione di equidistanza ed imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più che la previsione si riferisce agli spazi destinati all'istruzione pubblica, cui tutti possono accedere - ed anzi debbono, per ricevere l'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.) - e che lo Stato assume tra i suoi compiti fondamentali, garantendo la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.). Diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione, che liberamente gli studenti ed i loro genitori possono o meno accogliere - e solo così il principio di laicità dello Stato è osservato (cfr. Corte cost. 203/89 cit. e 14 gennaio 1991, n. 13) - **la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti: e la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione**; ciò che può semmai giustificare nelle singole scuole, secondo specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni religiose - come quelle legate al Natale o alla Pasqua - ma non la generalizzata presenza del crocifisso. In conclusione, non appare manifestamente infondata e va sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di laicità dello Stato, quale

risultante dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come specificati rispettivamente dall'art. 119, R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche. — TAR Veneto 14-1-2004, n. 56.

• È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall'art. 19 (e allegata tabella C) del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e dell'art. 676, D.Lgs. 297/1994 cit. L'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. — Corte cost. 15-12-2004, n. 389.

CAPO IV

Itinerario scolastico

177. Valutazione e scheda personale dell'alunno.

• La valutazione degli alunni della scuola media va effettuata non soltanto sugli elementi di profitto in relazione all'apprendimento ottenuto nelle singole materie, ma anche prendendo in esame il processo di **formazione e sviluppo della personalità** del discente e **la sua partecipazione** a tutti i momenti scolastici. — TAR Marche 27-1-2000, n. 161.

• **Non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione al giudizio finale di un esame di maturità**, essendo tale giudizio basato su posizioni singolarmente differenziate per ciascun alunno relativamente ai diversi precedenti scolastici e ai giudizi analitici per ciascuna prova sostenuta. — TAR Marche 27-1-2000, n. 161.

TITOLO IV

La scuola media

CAPO VI

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

190. Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato.

• Vedi giurisprudenza riportata *sub* art. 159.

TITOLO V

Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

CAPO II

Carriera scolastica degli alunni

193. Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi.

• Non è invalido il consiglio di classe e non sono illegittime le operazioni di scrutinio finale per la promozione o ammissione a classe superiore qualora allo stesso consiglio abbia partecipato un docente tecnico pratico a titolo consultivo e senza voto deliberativo ai sensi dell'art. 5 e 193 del D. Lgs. 297/94. — TAR Calabria, Catanzaro 23-7-2008, n. 1054.

INDICE SISTEMATICO

SEZIONE PRIMA PRASSI

ALUNNI DISABILI

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. — Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	Pag. 9
C.M. 14 dicembre 2007, n. 111. — Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge 440/97. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	» 10
D.P.C.M. 30 aprile 2008. — Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili	» 12

DEBITI SCOLASTICI

D.M. 3 ottobre 2007, n. 80. — Modalità, strumenti e risorse del recupero scolastico	» 16
O.M. 5 novembre 2007, n. 92. — Modalità di recupero delle carenze scolastiche	» 18

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - EDUCAZIONE INTERCULTURALE

C.M. 1 marzo 2006, n. 24. — Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri ..	» 22
D.M. 6 dicembre 2006. — Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale	» 32

PERSONALE DELLA SCUOLA

Nota 20 novembre 2006, n. 298. — Iniziative della formazione del personale A.T.A. - Formazione dei DSGA neo assunti - Formazione di qualificazione - Formazione art. 7 CCNL 2° biennio - Indicazioni operative	» 34
Dir. 23 maggio 2007, n. 46. — Iniziative di formazione del personale dirigente	» 35
C.M. 24 gennaio 2008, n. 14. — Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2008-2009 ...	» 39
C.M. 24 gennaio 2008, n. 15. — Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art. 26, comma 8. Anno scolastico 2008-2009	» 43
C.M. 1 febbraio 2008, n. 19. — Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2008-2009	» 46
D.M. 16 luglio 2008, n. 62. — Proroga delle utilizzazioni del personale dirigente, docente ed educativo	» 54

Nota 25 luglio 2008, n. 12510. — Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA	Pag. 55
Nota 25 luglio 2008, n. 22658. — Indicazioni e nuove modalità circa i trattenimenti in servizio, come disciplinati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112	» 56

SCUOLE PARITARIE

D.M. 21 maggio 2007. — Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2007-2008	» 61
C.M. 18 settembre 2007, n. 75. — Anagrafe nazionale delle scuole paritarie	» 64
D.M. 14 novembre 2007, n. 59. — Istruzioni operative di attuazione del D.M. 21 maggio 2007	» 60

STUDENTI

C.M. 14 dicembre 2007, n. 110. — Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008-2009	» 67
Linee guida 27 dicembre 2007. — Nuovo obbligo scolastico	» 77
Nota 31 gennaio 2008, n. 1296. — Misure di accompagnamento alla costruzione del curricolo di scuola secondo le Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo (febbraio-agosto 2008)	» 84
C.M. 1 aprile 2008 (Circolare esplicativa del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268). — Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche	» 87

SEZIONE SECONDA
CONTRATTI COLLETTIVI

CCNL comparto scuola 2006-2009. — Valido per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007	» 95
CCNL dirigenti scolastici. — Valido per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003	» 169

SEZIONE TERZA
GIURISPRUDENZA

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. — Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado	» 197
---	-------